

# Ordinanza sul promovimento della ginnastica e dello sport (Ordinanza sul promovimento dello sport)<sup>1</sup>

del 21 ottobre 1987 (Stato 23 novembre 2004)

---

*Il Consiglio federale svizzero,*

visto l'articolo 16 capoverso 2 della legge federale del 17 marzo 1972<sup>2</sup> che promuove la ginnastica e lo sport,

*ordina:*

## Capo primo: Educazione fisica nella scuola

### Sezione 1: Insegnamento obbligatorio nelle scuole elementari e medie

#### Art. 1<sup>3</sup> Principio

<sup>1</sup> I Cantoni provvedono affinché, nell'ambito dell'insegnamento ordinario, nelle scuole elementari, nelle scuole medie e nelle scuole medie superiori di cultura generale siano impartite mediamente tre lezioni settimanali di educazione fisica.

<sup>2</sup> Essi provvedono affinché l'insegnamento impartito sia di qualità e consenta, in funzione del livello di sviluppo degli allievi, di promuoverne le capacità coordinative, la condizione fisica e le competenze sociali.

<sup>3</sup> I Cantoni provvedono affinché l'insegnamento dell'educazione fisica sia completato da attività sportive complementari quali giornate sportive, campi di sport e settimane consacrate al tema dello sport.

<sup>4</sup> L'insegnamento dell'educazione fisica si fonda su un programma scolastico quadro emanato dal Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport (Dipartimento). I Cantoni devono essere consultati prima dell'emanazione di detto programma scolastico quadro. Il loro parere è tenuto in considerazione.

#### Art. 1a<sup>4</sup> Computo delle attività sportive complementari

<sup>1</sup> Le attività sportive complementari possono essere computate fino a un massimo della metà come insegnamento ordinario conformemente all'articolo 1 capoverso 1.

RU 1987 1703

<sup>1</sup> Introdotto dal n. I dell'O del 6 nov. 2002, in vigore dal 1° gen. 2003 (RU 2002 4003).

<sup>2</sup> RS 415.0

<sup>3</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 25 set. 2000, in vigore dal 1° nov. 2000 (RU 2000 2427).

<sup>4</sup> Introdotto dal n. I dell'O del 25 set. 2000, in vigore dal 1° nov. 2000 (RU 2000 2427).

<sup>2</sup> Le attività sportive complementari sono computabili in ragione di quattro lezioni al giorno al massimo.

<sup>3</sup> La media conformemente all'articolo 1 capoverso 1 può riferirsi a un periodo di due anni per le scuole medie e a un periodo di tre anni per le scuole medie superiori. In ogni caso devono essere impartite almeno due lezioni settimanali.

<sup>4</sup> Le attività sportive complementari possono essere computate soltanto se sono state previamente dichiarate obbligatorie per tutti gli allievi. Esse devono figurare nell'orario delle lezioni scolastiche.

#### **Art. 2** Attitudini fisiche

I Cantoni provvedono affinché siano controllate le attitudini fisiche degli scolari.

#### **Art. 3** Insegnamento, mezzi didattici

<sup>1</sup> Il personale insegnante deve possedere la formazione tecnica e pedagogica adeguata al grado di insegnamento.

<sup>2</sup> La Commissione federale dello sport (CFS) mette a disposizione dei Cantoni i documenti didattici e designa a chi questi vanno distribuiti gratuitamente.<sup>5</sup> All'uopo consulta l'Ufficio centrale federale degli stampati e del materiale.

#### **Art. 4<sup>6</sup>** Coordinamento

Nell'ambito della Conferenza dei responsabili cantonali dell'educazione fisica nella scuola (CRCEFS), la Confederazione provvede a uno scambio periodico di pareri con gli organi cantonali di vigilanza e di consulenza in materia di insegnamento dell'educazione fisica nelle scuole elementari e medie.

## **Sezione 2: Insegnamento dell'educazione fisica nelle scuole professionali**

#### **Art. 5**

Per l'insegnamento dell'educazione fisica nelle scuole professionali fa stato l'ordinanza del 14 giugno 1976<sup>7</sup> sull'educazione fisica nelle scuole professionali.

<sup>5</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 13 nov. 1996, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1996 3018).

<sup>6</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 13 nov. 1996, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1996 3018).

<sup>7</sup> RS 415.022

### Sezione 3: Sport scolastico facoltativo

#### Art. 6

<sup>1</sup> I Cantoni provvedono affinché complementarmente all'insegnamento obbligatorio dell'educazione fisica sia offerto lo sport scolastico facoltativo.

<sup>2</sup> La CFS funge da organo di collegamento nelle manifestazioni internazionali dello sport scolastico facoltativo.<sup>8</sup>

### Sezione 4: Formazione e perfezionamento del personale insegnante

#### Art. 7            Formazione dei docenti di scuola elementare

<sup>1</sup> I docenti di scuola elementare che, secondo il diritto cantonale, insegnano educazione fisica, oltre a questa formazione ne devono avere una teorica e didattica.

<sup>2</sup> I Cantoni disciplinano le esigenze d'esame.

#### Art. 8            Formazione di insegnanti di educazione fisica

<sup>1</sup> I candidati a un diploma federale di insegnante di educazione fisica devono seguire e portare a termine con successo i corsi universitari e quelli completivi organizzati dall'Ufficio federale dello sport (UFSP) <sup>9</sup>, sezione Scuola federale dello sport di Macolin (sez. SFSM)<sup>10</sup>, secondo l'ordinanza del 21 ottobre 1987<sup>11</sup> concernente la formazione degli insegnanti di educazione fisica nelle università.

<sup>2</sup> L'organizzazione degli studi in scienze sportive con conseguimento di licenza o di dottorato spetta alle Università.

#### Art. 9            Formazione continua

<sup>1</sup> La Confederazione si assume i costi delle manifestazioni e dei corsi seguenti organizzati dall'Associazione svizzera d'educazione fisica nelle scuole per gli insegnanti di educazione fisica:

- a. corsi centrali per monitori di corsi,
- b. corsi eventuali per insegnanti d'educazione fisica nelle scuole normali,
- c. corsi centrali per il personale insegnante,
- d. riunioni e manifestazioni sportive organizzate su piano nazionale.

<sup>8</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 13 nov. 1996, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1996 3018).

<sup>9</sup> La designazione dell'unità amministrativa è stata adattata giusta l'art. 4a dell'O del 15 giu. 1998 sulle pubblicazioni ufficiali (RS 170.512.1). Di detta modificazione è stato tenuto conto in tutto il presente testo.

<sup>10</sup> La designazione dell'unità amministrativa è stata adattata giusta l'art. 4a dell'O del 15 giu. 1998 sulle pubblicazioni ufficiali (RS 170.512.1). Di detta modificazione è stato tenuto conto in tutto il presente testo.

<sup>11</sup> RS 415.023

<sup>2</sup> Essa può assegnare contributi al promovimento delle manifestazioni indette dalla Conferenza dei direttori degli istituti universitari di sport per gli incaricati di corsi e diplomati di detti istituti.

<sup>3</sup> Il Dipartimento stabilisce, d'intesa con il Dipartimento federale delle finanze, l'ammontare delle indennità versate ai monitori e ai partecipanti dei corsi centrali.<sup>12</sup>

<sup>4</sup> La Confederazione può sussidiare le pubblicazioni di educazione fisica scolastica utili al perfezionamento degli insegnanti.

## **Capitolo 2<sup>13</sup>: Gioventù+Sport**

### **Sezione 1: In generale**

#### **Art. 10**            Principio

Il promovimento nel quadro di Gioventù+Sport (G+S) comprende la formazione dei giovani in determinate discipline sportive nell'ambito di corsi e campi G+S nonché la formazione dei quadri.

#### **Art. 11**            Discipline sportive

<sup>1</sup> In G+S sono ammesse discipline sportive la cui pratica contribuisce a migliorare le attitudini fisiche, segnatamente nel quadro dello sviluppo generale dei giovani. Tali discipline sportive sono stabilite in considerazione dei criteri seguenti:

- a. i mezzi tecnici e finanziari e il personale necessario devono rimanere entro limiti accettabili;
- b. la salute e la sicurezza dei partecipanti, come pure l'ambiente, non devono essere messi in pericolo;
- c. l'obiettivo ideale e pedagogico delle discipline sportive deve corrispondere alle basi etiche della società.

<sup>2</sup> Il Dipartimento stabilisce le discipline sportive G+S.

#### **Art. 12**            Misure di sicurezza

<sup>1</sup> Durante lo svolgimento di corsi e campi G+S occorre garantire che siano adottate le misure necessarie per la salvaguardia della sicurezza e della salute dei partecipanti.

<sup>2</sup> L'UFSPPO emana direttive sulle misure di sicurezza per le singole discipline sportive.

<sup>12</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 6 nov. 2002, in vigore dal 1° gen. 2003 (RU 2002 4003).

<sup>13</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 6 nov. 2002, in vigore dal 1° gen. 2003 (RU 2002 4003).

**Art. 13** Gruppi di utenti

<sup>1</sup> In G+S si distinguono sette gruppi di utenti (GU).

<sup>2</sup> Le offerte G+S del GU 1 sono proposte da società sportive, o da organizzazioni dal funzionamento analogo, che consentono ai giovani di allenare e applicare, in seno a un gruppo stabile, capacità sportive in modo regolare, mirato e sotto la direzione di persone competenti.

<sup>3</sup> Le offerte G+S del GU 2 sono proposte da società sportive, o da organizzazioni dal funzionamento analogo, che consentono ai giovani di allenare e applicare, in seno a un gruppo stabile, capacità sportive in modo regolare, mirato e sotto la direzione di persone competenti. Il carattere regolare delle attività dipende da condizioni esterne, segnatamente dal vento, dall'acqua e dalla neve.

<sup>4</sup> Le offerte G+S del GU 3 sono proposte da associazioni giovanili. Il lavoro svolto con i giovani consiste nello sviluppo degli aspetti sociali e nel praticare il gioco e lo sport sotto la direzione di persone competenti durante la vita in un campo.

<sup>5</sup> Le offerte G+S del GU 4 sono proposte dalla Confederazione, dai Cantoni, dai Comuni o da federazioni sportive. Il lavoro svolto con i giovani consiste nel praticare lo sport sotto la direzione di persone competenti e nello sviluppo degli aspetti sociali durante la vita in un campo.

<sup>6</sup> Le offerte G+S del GU 5 sono proposte da scuole. Al di fuori del programma scolastico obbligatorio possono essere organizzati corsi e campi G+S. I campi G+S possono essere organizzati anche durante l'orario scolastico, ma in tal caso i contributi federali sono ridotti.

<sup>7</sup> Le offerte G+S del GU 6 sono proposte da federazioni sportive le cui discipline sportive non corrispondono pienamente al concetto di sport secondo G+S. Tali federazioni sportive ricevono unicamente contributi per la formazione dei quadri.

<sup>8</sup> Le offerte G+S del GU 7 sono proposte da federazioni sportive le cui discipline sono offerte nell'ambito dei GU 1 o 2 o sono discipline sportive olimpiche del GU 6 e soddisfano i criteri dell'UFSPÖ in materia di promovimento delle nuove leve in G+S. Il lavoro svolto con i giovani consiste nell'allenamento e nell'applicazione mirati delle capacità sportive sotto la direzione di persone competenti in seno a un gruppo stabile.

**Art. 14** Direzione e gestione

<sup>1</sup> La direzione di G+S compete all'UFSPÖ. I Cantoni e le associazioni e istituzioni federali interessate collaborano a titolo consultivo.

<sup>2</sup> I Cantoni gestiscono l'ufficio competente per G+S.

<sup>3</sup> I Cantoni hanno l'obbligo di notificare all'UFSPÖ le irregolarità.

**Art. 15** Commissioni consultive

Il Dipartimento può istituire commissioni consultive nelle quali sono rappresentati Cantoni nonché le associazioni e le istituzioni federali interessate.

**Sezione 2: Partecipanti****Art. 16** Organizzatori della formazione dei giovani

<sup>1</sup> Gli organizzatori offrono, nel quadro della formazione dei giovani, corsi o campi in una disciplina sportiva G+S.

<sup>2</sup> Gli organizzatori delle offerte G+S inerenti alla formazione dei giovani sono federazioni e società sportive, associazioni e società giovanili nonché scuole. I corsi G+S possono essere offerti anche da fornitori commerciali; i campi G+S possono essere offerti anche dalla Confederazione, dai Cantoni e dai Comuni.

**Art. 17** Organizzatori della formazione dei quadri

Gli organizzatori della formazione dei quadri sono la Confederazione, i Cantoni, le federazioni sportive e le associazioni giovanili nonché istituzioni per la formazione degli insegnanti.

**Art. 18** Partecipanti alla formazione dei giovani

<sup>1</sup> Possono partecipare ai corsi e ai campi G+S i cittadini svizzeri e i cittadini del Liechtenstein nonché gli stranieri domiciliati in Svizzera, a partire dal 1° gennaio dell'anno in cui compiono il 10° anno di età e fino al 31 dicembre dell'anno in cui compiono il 20° anno di età.

<sup>2</sup> I giovani che all'inizio di un corso o di un campo G+S si trovano nel 10° anno di età possono parteciparvi a condizione che compiano i 10 anni durante tale corso o campo. I giovani che durante un corso o un campo G+S compiono il 20° anno di età possono terminare il corso o il campo in questione.

<sup>3</sup> Possono partecipare anche altre persone, ma non beneficiano di prestazioni finanziarie della Confederazione.

**Art. 19** Quadri

<sup>1</sup> Appartengono ai quadri tutti i titolari di un riconoscimento di monitore, coach, formatore o esperto.

<sup>2</sup> Possono partecipare alla formazione dei quadri i cittadini svizzeri e i cittadini del Liechtenstein nonché gli stranieri domiciliati in Svizzera. Gli stranieri non domiciliati in Svizzera sono ammessi se sono attivi per un organizzatore della formazione dei giovani o della formazione dei quadri.

**Art. 20** Monitore G+S

<sup>1</sup> Ottengono il riconoscimento di monitore G+S le persone che hanno concluso con successo la pertinente formazione stabilita dal Dipartimento.

<sup>2</sup> Nell'ambito della rispettiva disciplina sportiva, i monitori G+S possono dirigere corsi e campi G+S di un organizzatore.

<sup>3</sup> Il Dipartimento stabilisce i compiti dei monitori G+S e ne disciplina l'ammissione nonché la formazione e il perfezionamento.

**Art. 20a** Coach G+S

<sup>1</sup> Ottengono il riconoscimento di coach G+S le persone che hanno concluso con successo la pertinente formazione stabilita dal Dipartimento.

<sup>2</sup> I coach G+S rappresentano l'organizzatore presso gli uffici cantonali competenti per G+S e presso l'UFSPPO. Essi sono annunciati all'ufficio cantonale competente per G+S e all'UFSPPO dall'organizzatore.

<sup>3</sup> Il Dipartimento stabilisce i compiti dei coach G+S e ne disciplina l'ammissione nonché la formazione e il perfezionamento.

**Art. 20b** Formatore ed esperto G+S

<sup>1</sup> Ottengono il riconoscimento di formatore o di esperto G+S le persone che hanno concluso con successo la pertinente formazione stabilita dal Dipartimento.

<sup>2</sup> I formatori e gli esperti G+S istruiscono i monitori e i coach G+S.

<sup>3</sup> Il Dipartimento stabilisce i compiti dei formatori e degli esperti G+S e ne disciplina l'ammissione nonché la formazione e il perfezionamento.

**Art. 21** Revoca e perdita del riconoscimento

<sup>1</sup> L'UFSPPO può sospendere o revocare il riconoscimento dei monitori, dei coach, dei formatori e degli esperti G+S:

- a. in caso di violazioni, commesse intenzionalmente o per negligenza grave, di obblighi stabiliti nella presente ordinanza o nell'ordinanza dipartimentale su di essa fondata nonché di oneri e condizioni stabiliti dall'UFSPPO per i singoli casi;
- b. nel caso in cui contro il quadro in questione sia in corso un procedimento penale.

<sup>2</sup> Nei casi di esigua gravità, l'UFSPPO può impartire dapprima un ammonimento.

<sup>3</sup> Il riconoscimento di monitore, coach, formatore o esperto G+S è revocato se non sono adempiuti gli obblighi in materia di perfezionamento. In casi giustificati il riconoscimento può essere riottenuto dopo il successivo adempimento degli obblighi in materia di perfezionamento.

### Sezione 3: Prestazioni dei Cantoni

#### Art. 22

<sup>1</sup> I Cantoni partecipano ai costi d'esercizio di G+S gestendo l'ufficio competente per G+S. Essi mettono segnatamente a disposizione l'infrastruttura necessaria, le risorse finanziarie e in materia di personale e concludono un'assicurazione di responsabilità civile.

<sup>2</sup> I Cantoni eseguono a proprie spese i controlli di qualità e promuovono attivamente G+S mediante misure adeguate.

<sup>3</sup> I Cantoni finanziano le offerte inerenti alla formazione dei quadri svolte sotto la loro responsabilità, nella misura in cui queste ultime non sono cofinanziate dalla Confederazione conformemente agli importi stabiliti nell'allegato 3 della presente ordinanza.

### Sezione 4: Prestazioni della Confederazione

#### Art. 23 Contributi ai Cantoni per il promovimento di G+S

<sup>1</sup> La Confederazione assegna ai Cantoni contributi per il promovimento della formazione dei giovani e dei quadri in G+S.

<sup>2</sup> Il contributo assegnato ai Cantoni per il promovimento di G+S dipende dalla somma complessiva delle indennità versate annualmente dalla Confederazione per le offerte inerenti alla formazione dei quadri e alla formazione dei giovani svolte sotto la responsabilità dei Cantoni, prescindendo tuttavia dalle prestazioni per il promovimento delle nuove leve e per i coach G+S. La quota destinata ai singoli Cantoni ammonta al massimo al 10 per cento di tale somma complessiva.

<sup>3</sup> Il contributo assegnato a ogni singolo Cantone è calcolato nella misura della metà sulla base delle indennità per la formazione dei giovani e per l'altra metà sulla base delle indennità per la formazione dei quadri. Il contributo corrisponde alla quota della somma complessiva destinata al Cantone.

<sup>4</sup> Per il calcolo dei contributi, la capacità finanziaria dei Cantoni è considerata secondo un'aliquota percentuale la quale, conformemente alla vigente ordinanza del 7 novembre 2001<sup>14</sup> che stabilisce la capacità finanziaria dei Cantoni per il 2002 e il 2003, ammonta:

- a. per i Cantoni finanziariamente forti, al 15 per cento;
- b. per i Cantoni di capacità finanziaria media, al 15–25 per cento, secondo la scala mobile;
- c. per i Cantoni finanziariamente deboli, al 25 per cento.

<sup>14</sup> [RU 2001 2974. RU 2003 4337]. Vedi ora l'O del 5 nov. 2003 (RS 613.11).

<sup>5</sup> Ai Cantoni finanziariamente deboli è versato inoltre un contributo di base fisso di 5000 franchi annui e ai Cantoni di capacità finanziaria media un contributo di base fisso di 2500 franchi annui.

**Art. 23a** Contributi per la formazione dei giovani

<sup>1</sup> Su richiesta, nel limite dei crediti stanziati sono versati contributi per la formazione dei giovani e per i coach G+S.

<sup>2</sup> I contributi sono versati agli organizzatori delle offerte G+S.

<sup>3</sup> L'UFSPPO può ridurre o rifiutare i contributi agli organizzatori:

- a. in caso di violazioni, commesse intenzionalmente o per negligenza grave dagli organi dell'organizzatore, dal coach o dal monitore, di obblighi stabiliti nella presente ordinanza o nell'ordinanza dipartimentale su di essa fondata nonché di oneri e condizioni stabiliti dall'UFSPPO per i singoli casi;
- b. nel caso in cui contro l'organizzatore o i suoi organi sia in corso un procedimento penale.

<sup>4</sup> Nei casi di esigua gravità, l'UFSPPO può impartire dapprima un ammonimento.

**Art. 23b** Contributi per corsi G+S dei GU 1 e 2

<sup>1</sup> I contributi per i corsi G+S del GU 1 sono composti di:

- a. un sussidio di base dipendente dalla dimensione del gruppo e dalla durata dell'insegnamento;
- b. un contributo supplementare dipendente dalla frequenza degli allenamenti, dal numero di competizioni, dal numero di giorni di campo d'allenamento e dal numero di partecipanti.

<sup>2</sup> I contributi per i corsi G+S del GU 2 sono composti di:

- a. un sussidio di base dipendente dalla dimensione del gruppo;
- b. un contributo supplementare dipendente dalla durata del corso e dal numero di partecipanti.

<sup>3</sup> L'entità dei contributi è stabilita nell'allegato 1.

**Art. 23c** Contributi per campi G+S dei GU 3 e 4

<sup>1</sup> I contributi per i campi G+S dei GU 3 e 4 sono calcolati in funzione del numero di partecipanti e del numero di giorni di campo.

<sup>2</sup> L'entità dei contributi è stabilita nell'allegato 1.

**Art. 23d** Contributi per corsi e campi G+S del GU 5

<sup>1</sup> I contributi per i corsi G+S del GU 5 sono composti di:

- a. un sussidio di base dipendente dalla dimensione del gruppo e dalla durata dell'insegnamento;
- b. un contributo supplementare dipendente dalla frequenza degli allenamenti e dal numero di partecipanti.

<sup>2</sup> I contributi per i campi G+S del GU 5 sono calcolati in funzione del numero di partecipanti e del numero di giorni di campo. Nel calcolo dei contributi si considera inoltre se i campi G+S sono organizzati durante le vacanze o durante l'orario scolastico.

<sup>3</sup> L'entità dei contributi è stabilita nell'allegato 1.

#### **Art. 23e** Contributi per offerte del GU 7

<sup>1</sup> I contributi per le offerte del GU 7 sono composti di:

- a. un sussidio di base dipendente dalla dimensione del gruppo;
- b. un contributo supplementare dipendente dalla durata del corso e dal numero di partecipanti.

<sup>2</sup> L'entità dei contributi è stabilita nell'allegato 1.

#### **Art. 23f** Indennità per le guide alpine

Le guide alpine riconosciute da G+S ricevono, per il loro impiego in corsi e campi G+S, indennità forfettarie giornaliere supplementari. Esse sono stabilite nell'allegato 2.

#### **Art. 23g** Indennità per i coach G+S

<sup>1</sup> L'indennità per i coach G+S dei GU 1, 2, 4, 5 e 7 dipende dalla somma complessiva dei contributi per l'offerta G+S. L'indennità ammonta al 10 per cento al massimo di tale somma complessiva. Essa è versata all'organizzatore.

<sup>2</sup> L'indennità per i coach G+S del GU 3 dipende dall'offerta G+S, dall'assistenza fornita ai campi e dalle visite effettuate ai campi. L'indennità ammonta al 10 per cento al massimo della somma complessiva.

<sup>3</sup> Non ricevono alcuna indennità i collaboratori di un ufficio cantonale G+S o dell'UFSPPO che assumono una funzione di coach nell'ambito delle loro attività di servizio.

#### **Art. 23h** Formazione dei quadri

<sup>1</sup> La Confederazione si assume i costi delle offerte federali volte alla formazione dei quadri. Essa versa un'indennità agli organizzatori che svolgono le altre offerte inerenti alla formazione dei quadri.

<sup>2</sup> L'entità delle indennità è stabilita nell'allegato 3.

<sup>3</sup> La formazione dei quadri organizzata dalle associazioni giovanili è indennizzata secondo le quote stabilite nella legge federale del 6 ottobre 1989<sup>15</sup> per la promozione delle attività giovanili extrascolastiche.

**Art. 23i** Indennità per i membri delle commissioni consultive

<sup>1</sup> La Confederazione versa un'indennità per le attività consultive di cui all'articolo 14.

<sup>2</sup> L'entità delle indennità è stabilita nell'allegato 4.

**Art. 23j** Indennità forfettarie per le federazioni

<sup>1</sup> La Confederazione può versare un'indennità forfettaria alle federazioni delle discipline sportive G+S a cui l'UFSPPO non fornisce alcuna prestazione per quanto concerne la direzione della pertinente disciplina sportiva.

<sup>2</sup> La Confederazione può versare un'indennità forfettaria alle federazioni delle discipline sportive che si trovano nel periodo di prova per essere ammesse a G+S.

<sup>3</sup> L'entità delle indennità è stabilita nell'allegato 5.

**Art. 23k** Modalità di assegnazione dei contributi

Il Dipartimento stabilisce le modalità di assegnazione dei contributi.

**Art. 23l** Agevolazioni di trasporto

D'intesa con il Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni, il Dipartimento designa le persone per le quali la Confederazione assume le spese di viaggio.

**Art. 23m** Materiale in prestito, accantonamenti della truppa

Il Dipartimento disciplina la consegna in prestito di materiale destinato a G+S e la messa a disposizione di accantonamenti della truppa.

**Art. 23n** Stampati e distinzioni

<sup>1</sup> La Confederazione mette a disposizione gli stampati e le distinzioni necessari. L'UFSPPO stabilisce caso per caso la parte dei costi a carico del destinatario.

<sup>2</sup> L'Ufficio federale delle costruzioni e della logistica (UFCL) provvede alla stampa e alla distribuzione dei mezzi didattici.

**Capitolo 3:****Associazione olimpica svizzera<sup>16</sup>, federazioni di ginnastica e di sport e altre organizzazioni sportive****Sezione 1: Contributi federali****Art. 24**            Condizioni

<sup>1</sup> La Confederazione assegna contributi all'Associazione olimpica svizzera (AOS)<sup>17</sup> e alle federazioni di ginnastica e di sport che le sono affiliate alla condizione che:

- a. contribuiscano efficacemente con la loro importanza, finalità e attività al mantenimento di una buona attitudine fisica generale;
- b. i loro statuti e attività siano compatibili con gli interessi nazionali;
- c. garantiscano con la loro organizzazione e direzione un impiego dei mezzi federali conforme alla finalità prestabilita.

<sup>2</sup> Può sostenere le altre organizzazioni che promuovono lo sport dei giovani e degli adulti e gli altri sforzi in questo settore nella misura in cui siano adempiute le condizioni enunciate al capoverso 1.

**Art. 25**            Impiego e ripartizione

<sup>1</sup> Il Dipartimento versa all'AOS un contributo fisso per i compiti che essa si assume in qualità di organizzazione mantello e per i provvedimenti specifici presi in favore dello sport.

<sup>2</sup> L'ammontare dei contributi assegnati alle federazioni di ginnastica e di sport affiliate all'AOS è calcolato in funzione dell'effettivo dei membri, dei gruppi, delle prestazioni fornite per i corsi e dell'impegno nello sport di competizione. Le federazioni devono impiegare i sussidi per la formazione di monitori e di competitori e per coprirne i costi di pianificazione e di organizzazione.

<sup>3</sup> I contributi assegnati ad altre organizzazioni di promovimento dello sport dei giovani e degli adulti come anche quelli per altri sforzi effettuati in questo settore sono forfettari. Essi devono essere segnatamente impiegati per la formazione dei monitori e per coprirne i costi di pianificazione e di organizzazione.

<sup>4</sup> ...<sup>18</sup>

<sup>5</sup> Il Dipartimento disciplina i particolari della ripartizione e dell'utilizzazione dei contributi federali.

<sup>16</sup> Nuova denominazione giusta il n. I dell'O del 13 nov. 1996, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU **1996** 3018). Di detta modificazione è stato tenuto conto in tutto il presente testo.

<sup>17</sup> Nuova denominazione giusta il n. I dell'O del 13 nov. 1996, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU **1996** 3018). Di detta modificazione è stato tenuto conto in tutto il presente testo.

<sup>18</sup> Abrogato dal n. I dell'O del 6 nov. 2002 (RU **2002** 4003).

## Sezione 2: Altre misure di promovimento

### Art. 26

La Confederazione può prendere altre misure di promovimento. In particolare essa può pagare contributi per la formazione e il perfezionamento tecnici degli insegnanti e per la delegazione d'agenti della Confederazione a compiti particolari.

## Capitolo 4: Ricerca scientifica nell'ambito sportivo, statistiche

### Art. 27 Ricerca scientifica nell'ambito sportivo

<sup>1</sup> L'UFSPÖ si occupa della ricerca fondamentale e della ricerca applicata nel campo delle scienze sportive come la medicina, la sociologia, la psicologia e la pedagogia sportive nonché della sistemazione degli impianti sportivi. Esso partecipa alla pianificazione e al coordinamento in materia di politica della ricerca conformemente alla legge del 7 ottobre 1983<sup>19</sup> sulla ricerca.

<sup>2</sup> A complemento dei lavori di ricerca dell'UFSPÖ, la Confederazione può sostenere i progetti di ricerca scientifica nell'ambito sportivo mediante contributi del 30 al 70 per cento dei costi sussidiabili. Sono di regola considerati costi sussidiabili:

- a. la remunerazione dei collaboratori incaricati di realizzare il progetto e del personale ausiliario necessario;
- b. i costi per l'allestimento dei rapporti;
- c. i costi d'acquisto dell'equipaggiamento e del materiale necessari.

### Art. 28 Statistiche

Il Dipartimento può ordinare indagini e analisi nell'ambito della statistica sportiva; sono eseguite dall'Ufficio federale di statistica.

## Capitolo 5: Attrezzature ginniche e sportive

### Art. 29

<sup>1</sup> La Confederazione può accordare contributi per la costruzione o l'ampliamento di attrezzature destinate alla formazione sportiva sempre che:

- a. le attrezzature rispondano a un bisogno d'importanza nazionale, sia nell'aspetto tecnico sia per quanto concerne la pianificazione e il funzionamento;
- b. la costruzione e l'esercizio siano finanziariamente garantiti;

<sup>19</sup> RS 420.1

- c. le attrezzature siano esercitate da parte dei beneficiari dei contributi o in loro nome;
- d. le attrezzature non siano esercitate a fine lucrativo.

<sup>2</sup> I contributi ammontano dal 15 al 45 per cento dei costi sussidiabili; essi dipendono dalla capacità finanziaria del Cantone e dall'interesse che l'attrezzatura presenta per la Confederazione. I costi d'acquisto del terreno non rientrano nei costi sussidiabili.

## Capitolo 6: Modalità d'assegnazione dei contributi

### Art. 30 Domande di contributi

<sup>1</sup> Le domande di contributi devono essere inviate all'UFSPPO prima dell'inizio dei lavori, corredate della necessaria documentazione.

<sup>2</sup> Qualsiasi modifica o estensione di un progetto deve essere oggetto di una domanda completa.

### Art. 31 Decisione

<sup>1</sup> Il Dipartimento, su proposta della CFS e con l'autorizzazione dell'Amministrazione federale delle finanze, decide in merito alla concessione di contributi finanziari o di una garanzia di deficit per le manifestazioni di importanza mondiale o paneuropea organizzate in Svizzera.<sup>20</sup>

<sup>2</sup> Il Dipartimento, su proposta della CFS, decide di assegnare i contributi federali destinati:<sup>21</sup>

- a. alle federazioni civili di ginnastica e di sport e alle altre organizzazioni sportive;
- b. alle attrezzature sportive;
- c. al perfezionamento degli insegnanti;
- d. ai progetti di ricerca scientifica nell'ambito sportivo.

<sup>3</sup> La CFS vigila sulla regolare utilizzazione dei contributi federali.<sup>22</sup>

### Art. 32 Pagamento dei contributi

<sup>1</sup> A progetto ultimato, deve essere inviato all'UFSPPO un conteggio particolareggiato.

<sup>2</sup> Dopo aver verificato il conteggio e l'esecuzione del progetto, l'UFSPPO versa il contributo.

<sup>20</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 10 nov. 2004 (RU 2004 4593).

<sup>21</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 13 nov. 1996, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1996 3018).

<sup>22</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 13 nov. 1996, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1996 3018).

<sup>3</sup> In casi debitamente motivati, l'UFSPPO può anticipare sino all'80 per cento del contributo definitivo.

<sup>4</sup> Il contributo della Confederazione è versato unicamente se i Cantoni hanno già versato o garantito un contributo di importo almeno doppio.<sup>23</sup>

#### **Art. 33** Annullamento e obbligo di rimborso

<sup>1</sup> Il Dipartimento annulla la decisione riguardante l'assegnazione di un contributo se questo è stato versato indebitamente sulla base di indicazioni errate o incomplete.

<sup>2</sup> Esige il rimborso totale o parziale del contributo eventualmente remunerato d'interesse se:

- a. un'attrezzatura è destinata ad altro scopo o alienata;
- b. il beneficiario non adempie il proprio compito o lo adempie soltanto parzialmente.

### **Capitolo 7: Ufficio federale dello sport (UFSPPO)**

#### **Art. 34** Sede

L'UFSPPO ha sede a Macolin. Il Centro sportivo di Tenero (CST) gli è aggregato.

#### **Art. 35** Compiti generali

<sup>1</sup> L'UFSPPO incoraggia lo sport quale elemento della nostra cultura. Inoltre esso insegna, studia e sostiene lo sport al servizio dell'educazione, della salute e dell'occupazione del tempo libero.

<sup>2</sup> Tratta, per la Confederazione, tutti i problemi inerenti alla ginnastica e allo sport. Dirige il movimento G+S. In collaborazione con il Gruppo del personale dell'esercito partecipa all'esame delle attitudini fisiche nell'ambito del reclutamento.<sup>24</sup>

<sup>2bis</sup> Esso propone, in collaborazione con la scuola universitaria professionale di Berna, un ciclo federale di studi universitari professionali nel campo dello sport. La Confederazione e il Cantone di Berna regolano la collaborazione in un contratto.<sup>25</sup>

<sup>3</sup> Assume compiti amministrativi della CFS e designa i delegati che collaborano nei gruppi di lavoro e nei gruppi di progetto.<sup>26</sup>

<sup>23</sup> Introdotta dal n. 1 dell'O del 10 nov. 2004 (RU **2004** 4593).

<sup>24</sup> Nuovo testo giusta il n. 2 dell'all. 2 all'O del 10 apr. 2002 sul reclutamento (RS **511.11**).

<sup>25</sup> Introdotta dal n. 1 dell'O del 13 mag. 1998 (RU **1998** 1472).

<sup>26</sup> Nuovo testo giusta il n. 1 dell'O del 4 dic. 2000 (RU **2000** 2966).

<sup>4</sup> Esso tratta per l'Ufficio federale della formazione professionale e della tecnologia<sup>27</sup> e per l'Ufficio federale dell'agricoltura i problemi tecnici concernenti l'insegnamento dell'educazione fisica nelle scuole professionali.

<sup>5</sup> Acquista il materiale di ginnastica e di sport della Confederazione.

### **Art. 36** Centro di formazione e di corsi

<sup>1</sup> L'UFSPPO organizza, autonomamente o in collaborazione con le istituzioni competenti, i cicli di formazione e i corsi seguenti:

- a.<sup>28</sup> offerte di formazione dei quadri per G+S;
- b. un ciclo federale di studi universitari professionali comprendente gli studi di diploma nello sport, moduli di formazione per gli studenti di sport delle università (cicli complementari) e possibilità di formazione postdiploma;
- c. corsi d'allenatori;
- d. corsi nel campo delle scienze sportive;
- e. congressi nazionali o internazionali;
- f. corsi di quadri per lo sport militare.<sup>29</sup>

<sup>2</sup> L'UFSPPO elabora i programmi di formazione dei quadri dello sport militare. Pianifica e organizza i corsi di sport militare ordinati dal capo dell'istruzione dell'esercito come anche quelli del corpo delle guardie delle fortificazioni e delle guardie di confine. Coordina l'acquisto del materiale sportivo destinato all'esercito e a G + S.

<sup>3</sup> L'UFSPPO mette le proprie installazioni a disposizione delle federazioni di ginnastica e di sport per la formazione superiore dei monitori nonché delle squadre nazionali titolari e di rinalzo.

<sup>4</sup> L'UFSPPO tratta taluni problemi generali riguardanti lo sviluppo della ginnastica e dello sport. Può pubblicare manuali d'insegnamento e, in casi speciali, mettere allenatori a disposizione dello sport di punta nonché collaborare sul piano tecnico con i centri sportivi regionali.

### **Art. 37** Studi di diploma nello sport<sup>30</sup>

<sup>1</sup> L'UFSPPO (sez. SFSM) organizza, nel quadro del ciclo federale di studi universitari professionali, studi di diploma triennali per formare specialisti nei diversi settori dello sport.<sup>31</sup>

<sup>2</sup> L'UFSPPO (sez. SFSM) può rilasciare un brevetto di specializzazione in una disciplina sportiva specifica alle persone che:

<sup>27</sup> La designazione dell'unità amministrativa è stata adattata giusta l'art. 4a dell'O del 15 giu. 1998 sulle pubblicazioni ufficiali (RS **170.512.1**).

<sup>28</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 6 nov. 2002, in vigore dal 1° gen. 2003 (RU **2002** 4003).

<sup>29</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 13 mag. 1998 (RU **1998** 1472).

<sup>30</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 13 mag. 1998 (RU **1998** 1472).

<sup>31</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 13 mag. 1998 (RU **1998** 1472).

- a. dispongono di un diploma di una federazione sportiva privata che le abilita ad esercitare un'attività di formazione nella disciplina in questione; e
- b.<sup>32</sup> hanno concluso almeno il primo anno degli studi di cui al capoverso 1 e hanno superato il primo esame propedeutico.<sup>33</sup>

<sup>3</sup> Il Dipartimento disciplina l'ammissione agli studi di diploma, il contenuto dell'insegnamento e gli esami.<sup>34</sup>

<sup>4</sup> Agli studenti della scuola universitaria professionale (SUP) che terminano con successo gli studi di diploma nello sport, sono conferiti i titoli protetti seguenti:

- a. maestro di sport SUP;
- b. manager sportivo SUP.<sup>35</sup>

<sup>5</sup> Al titolo protetto è consentito aggiungere la menzione «diplomato». Il titolo può anche essere completato con l'indicazione della specializzazione.<sup>36</sup>

**Art. 38**            Compiti di documentazione, di consulenza e di assistenza

L'UFSPPO assume compiti di documentazione, di consulenza e di assistenza nel campo della ginnastica e dello sport.

**Art. 39**            Tasse e emolumenti

Il Dipartimento emana un regolamento delle trasse e degli emolumenti per le prestazioni dell'UFSPPO.

## **Capitolo 8: Commissione federale dello sport**

**Art. 40**<sup>37</sup>        Composizione, nomine e subordinazione

<sup>1</sup> La CFS consta di rappresentanti dei Cantoni, dei Comuni, dei settori della scuola e formazione, della ricerca, dell'AOS e delle federazioni sportive, dell'esercito come anche di altre personalità competenti.

<sup>2</sup> Il Dipartimento nomina il presidente e i membri della CFS. ...<sup>38</sup>

<sup>3</sup> La CFS è direttamente subordinata al capo del Dipartimento.

<sup>32</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 13 mag. 1998 (RU **1998** 1472).

<sup>33</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 18 ott. 1995 (RU **1995** 4424).

<sup>34</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 13 mag. 1998 (RU **1998** 1472).

<sup>35</sup> Introdotto dal n. I dell'O del 13 mag. 1998 (RU **1998** 1472).

<sup>36</sup> Introdotto dal n. I dell'O del 13 mag. 1998 (RU **1998** 1472).

<sup>37</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 13 nov. 1996, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU **1996** 3018).

<sup>38</sup> Per. abrogato dal n. I dell'O del 4 dic. 2000 (RU **2000** 2966).

**Art. 41**      Compiti quale organo tecnico

<sup>1</sup> La CFS<sup>39</sup>, in qualità di organo tecnico della Confederazione, assume i compiti seguenti:

- a. presta consulenza al Dipartimento in tutti i problemi fondamentali riguardanti la ginnastica e gli sport;
- b. segue l'evoluzione della ginnastica e degli sport in Svizzera e all'estero, partecipa ai lavori delle organizzazioni nazionali e internazionali specializzate e sostiene i congressi nazionali e internazionali indetti in Svizzera.

<sup>2</sup> La CFS svolge il suo compito consultivo per incarico del Dipartimento oppure secondo il proprio apprezzamento. Il Dipartimento la consulta prima di ogni decisione importante.

**Art. 42**<sup>40</sup>      Compiti della CFS quale organo di sorveglianza della Divisione SFSM e della Scuola universitaria professionale federale dello sport<sup>41</sup>

<sup>1</sup> La CFS esercita la sorveglianza sulla Divisione SFSM, segnatamente per quanto riguarda la Scuola universitaria professionale federale dello sport.<sup>42</sup> Effettua presso quest'ultima visite periodiche e si fa informare sulle pratiche importanti.

<sup>2</sup> La CFS deve essere consultata per le questioni fondamentali riguardanti l'organizzazione e gli incarichi e presenta un resoconto al Dipartimento.<sup>43</sup>

**Art. 43**<sup>44</sup>      Sorveglianza su G+S

<sup>1</sup> La CFS si accerta del buon andamento di G+S.

<sup>2</sup> Essa nomina un delegato che fa regolarmente rapporto alla Commissione.<sup>45</sup>

**Art. 44**      Alta vigilanza esercitata in materia di formazione d'insegnanti d'educazione fisica

La CFS coordina e sorveglia la formazione degli insegnanti d'educazione fisica giusta l'ordinanza del 21 ottobre 1987<sup>46</sup> sulla preparazione dei maestri di ginnastica e di sport nelle università.

<sup>39</sup> Nuova denominazione giusta il n. I dell'O del 13 nov. 1996, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU **1996** 3018). Di detta modificazione è stato tenuto conto in tutto il presente testo.

<sup>40</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 13 nov. 1996, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU **1996** 3018).

<sup>41</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 4 dic. 2000 (RU **2000** 2966).

<sup>42</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 4 dic. 2000 (RU **2000** 2966).

<sup>43</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 4 dic. 2000 (RU **2000** 2966).

<sup>44</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 13 nov. 1996, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU **1996** 3018).

<sup>45</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 4 dic. 2000 (RU **2000** 2966).

<sup>46</sup> RS **415.023**

**Art. 45<sup>47</sup>** Alta vigilanza sull'educazione fisica nelle scuole professionali

<sup>1</sup> Unitamente all'Ufficio federale della formazione professionale e della tecnologia, la CFS esercita l'alta vigilanza sull'educazione fisica nelle scuole professionali.

<sup>2</sup> A tale scopo, la CFS può nominare un delegato che le fa regolarmente rapporto. <sup>48</sup>

**Art. 46** Compiti riguardanti l'educazione fisica nella scuola elementare e media

<sup>1</sup> La CFS pubblica documenti didattici e organizza periodicamente la CRCEFS.<sup>49</sup>

<sup>2</sup> Coordina la formazione degli insegnanti incaricati dell'educazione fisica nelle scuole elementari.

<sup>3</sup> Sorveglia le manifestazioni e i corsi centrali di perfezionamento organizzati dall'Associazione svizzera d'educazione fisica scolastica e dalla Conferenza dei direttori degli istituti universitari sportivi.

**Art. 47** Coordinamento della ricerca scientifica in materia di sport

La CFS coordina la ricerca scientifica in materia di sport e collabora specialmente con la Conferenza universitaria svizzera.

**Art. 48<sup>50</sup>** Organizzazione

<sup>1</sup> La CFS può:

- a. impiegare gruppi di lavoro composti di propri specialisti e di specialisti esterni per la preparazione delle sue pratiche;
- b. designare delegati e gruppi di progetto per compiti speciali.

<sup>2</sup> Essa dirige la segreteria generale e nomina il segretario generale. Sul piano amministrativo, la segreteria generale è subordinata all'UFSP.

## Capitolo 9: Giurisdizione

**Art. 49**

<sup>1</sup> Le decisioni di prima istanza pronunciate dall'UFSP possono essere impugnate davanti al Dipartimento entro 30 giorni dalla notifica.

<sup>2</sup> Ai ricorsi contro decisioni di prima istanza o decisioni su ricorso del Dipartimento come anche contro disposizioni cantonali di ultima istanza sono applicate le disposizioni generali sulla giurisdizione federale amministrativa.

<sup>47</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 13 mag. 1998 (RU 1998 1472).

<sup>48</sup> Introdotto dal n. I dell'O del 4 dic. 2000 (RU 2000 2966).

<sup>49</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 13 nov. 1996, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1996 3018).

<sup>50</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 4 dic. 2000 (RU 2000 2966).

## Capitolo 10: Disposizioni finali

### Art. 50 Abrogazione del diritto anteriore

Sono abrogate:

1. l'ordinanza del 26 giugno 1972<sup>51</sup> concernente la legge federale che promuove la ginnastica e lo sport;
2. l'ordinanza del DMF del 21 dicembre 1972<sup>52</sup> concernente l'educazione fisica nella scuola;
3. l'ordinanza del 20 dicembre 1972<sup>53</sup> sui sussidi alle attrezzature per l'educazione sportiva;
4. l'ordinanza del DMF del 27 febbraio 1973<sup>54</sup> concernente le domande di sussidi per gli impianti di ginnastica e sport.

### Art. 51 Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 1988.

<sup>51</sup> [RU 1972 1181, 1976 1403 art. 18, 1977 2273 n. 1 51, 1983 1055 art. 3 lett. a]

<sup>52</sup> [RU 1973 323, 1978 38, 1983 1055 art. 15 cpv. 2 lett. a]

<sup>53</sup> [RU 1973 185, 1977 2273 n. 1 52, 1983 1055 art. 3 lett. b]

<sup>54</sup> [RU 1976 505, 1978 39, 1983 1055 art. 15 cpv. 2 lett. f]

*Allegato I<sup>55</sup>*  
(Art. 23b–23e)

### Contributi per la formazione dei giovani

Gruppo di utenti I												
	Genere di corso	Corso annuale (CA)			Corso annuale (CA)			Corso stagionale (CS)	Corso stagionale (CS)	CA/CS	CA/CS	CA/CS
	Durata della lezione	≥90'	≥90'	8–24	≥90'	8–24	8–16	8–24	4–7 (8–16)	–	–	≥60'
	Dimensione del gruppo	8–16	8–24	8–24	8–16	8–24	8–16	8–24	4–7 (8–16)	–	–	–
<i>Sussidio di base</i>	massimo	600.00	700.00	700.00	× 0.5	× 0.5	× 0.5	× 0.5	× 0.5	× 0.45	× 0.45	× 0.8
	1° allenamento	250.00	300.00	300.00	× 0.5	× 0.5	× 0.5	× 0.5	× 0.5	× 0.45	× 0.45	× 0.8
	2° allenamento	800.00	900.00	900.00	× 0.5	× 0.5	× 0.5	× 0.5	× 0.5	× 0.45	× 0.45	× 0.8
	3° allenamento	800.00	900.00	900.00	× 0.5	× 0.5	× 0.5	× 0.5	× 0.5	× 0.45	× 0.45	× 0.8
	4° allenamento	800.00	900.00	900.00	× 0.5	× 0.5	× 0.5	× 0.5	× 0.5	× 0.45	× 0.45	× 0.8
5° allenamento	800.00	900.00	900.00	× 0.5	× 0.5	× 0.5	× 0.5	× 0.5	× 0.45	× 0.45	× 0.8	
<i>Competizione</i>	Categoria	1	2	3	1	2	3	–	–	–	–	–
	massimo	180.00	360.00	540.00	200.00	400.00	600.00	× 0.5	× 0.5	× 0.45	× 0.45	–
<i>Giorno di campo</i>	massimo	70.00	80.00	80.00	70.00	80.00	80.00	80.00	× 0.5	× 0.45	× 0.45	–

55 Introdotta dall'O del 6 nov. 2002, in vigore dal 1° gen. 2003 (RU 2002 4003).

<b>Gruppo di utenti 2</b> (alpinismo, sci-escursionismo e arrampicata sportiva non compresi)						
	Genere di corso	Corso annuale (CA)	Corso stagionale (CS)	½ corso stagionale	CA/CS	½ CS
	Dimensione del gruppo	8-12	8-12	8-12	4-7	4-7
<i>Sussidio di base</i>	massimo	600.00	× 0.5	× 0.25	× 0.5	× 0.125
60 ore	massimo	500.00	× 0.5	—	× 0.5	—
120 ore	massimo	700.00	× 0.5	—	× 0.5	—
180 ore	massimo	700.00	× 0.5	—	× 0.5	—
240 ore	massimo	700.00	× 0.5	—	× 0.5	—
300 ore	massimo	700.00	× 0.5	—	× 0.5	—
360 ore	massimo	700.00	× 0.5	—	× 0.5	—
420 ore	massimo	700.00	× 0.5	—	× 0.5	—
480 ore	massimo	700.00	× 0.5	—	× 0.5	—
540 ore	massimo	700.00	× 0.5	—	× 0.5	—

<b>Gruppo di utenti 2</b> (alpinismo, sci-escursionismo e arrampicata sportiva)		
<i>Sussidio di base</i>	indoor	60.00
Per ogni 60 «ore/partecipante»	massimo	60.00
	outdoor	120.00
	massimo	120.00

<b>Gruppo di utenti 3</b>	
Per giorno e per partecipante	massimo
	6.00

<b>Gruppo di utenti 4</b> (alpinismo e sci-escursionismo non compresi)	
Per giorno e per partecipante	massimo 7.00
<b>Gruppo di utenti 4</b> (alpinismo e sci-escursionismo)	
Per giorno e per partecipante	massimo 60.00

<b>Gruppo di utenti 5</b>											
	Genere di corso	Corso annuale (CA)	Corso stagionale (CS)	½ corso stagionale	CA/CS	½ corso stagionale	CA/CS	½ corso stagionale	CA/CS	Campo (vacanze)	Campo (scuola)
	Durata della lezione	≥90'	≥90'	-	-	-	-	-	≥60'	-	-
	Dimensione del gruppo	8-16	8-16	8-16	4-7	8-16	4-7	4-7	-	-	-
<i>Sussidio di base</i>	massimo	600.00	× 0.5	110.00	× 0.5	55.00	× 0.5	55.00	× 0.8	-	-
1° allenamento	massimo	250.00	× 0.5	-	× 0.5	-	× 0.5	-	× 0.8	-	-
2° allenamento	massimo	800.00	× 0.5	-	× 0.5	-	× 0.5	-	× 0.8	-	-
3° allenamento	massimo	800.00	× 0.5	-	× 0.5	-	× 0.5	-	× 0.8	-	-
4° allenamento	massimo	800.00	× 0.5	-	× 0.5	-	× 0.5	-	× 0.8	-	-
5° allenamento	massimo	800.00	× 0.5	-	× 0.5	-	× 0.5	-	× 0.8	-	-
Per giorno e per partecipante	massimo	-	-	-	-	-	-	-	-	7.00	3.50

<b>Gruppo di utenti 7 (promovimento delle nuove leve)</b>											
	Genere di corso	Corso annuale (CA)	Corso annuale (CA)	Corso annuale (CA)	Corso annuale (CA)	CA	CA	CA	CA	CA	CA
	Dimensione del gruppo	8-12	8-16	8-24	8-12 8-16 8-24	8-12 8-16 8-24	8-12 8-16 8-24	8-12 8-16 8-24	4-7 (8-12)	4-7 (8-16)	4-7 (8-24)
	Livello	1	1	1	1	2	3	tutti	tutti	tutti	tutti
<i>Sussidio di base</i> 50 ore Per ogni 10 ore	massimo	550.00	600.00	650.00	× 1.5	× 2.5	× 3.0	× 0.5	× 0.46	× 0.42	
	massimo	650.00	700.00	750.00	× 1.5	× 2.5	× 3.0	× 0.5	× 0.46	× 0.42	
	massimo	130.00	140.00	150.00	× 1.5	× 2.5	× 3.0	× 0.5	× 0.46	× 0.42	

*Allegato 2<sup>56</sup>*  
(Art. 23f)

### **Indennità per guide alpine patentate titolari di un riconoscimento G+S**

1. Alle guide alpine patentate, impiegate in qualità di monitori G+S nell'ambito di offerte inerenti alle discipline sportive G+S dell'alpinismo, dello sci-escursionismo e dell'arrampicata sportiva nonché in qualità di esperti G+S nell'ambito della formazione dei quadri, è versata un'indennità forfettaria giornaliera pari a 260 franchi.
2. L'indennità forfettaria giornaliera è versata, nel caso di campi G+S, per ogni 12 partecipanti e, nel caso di corsi G+S, ogni 60 «ore/partecipante».

<sup>56</sup> Introdotta dall'O del 6 nov. 2002, in vigore dal 1° gen. 2003 (RU **2002** 4003).

*Allegato 3<sup>57</sup>*  
(Art. 23*h*)

## **Indennità per la formazione dei quadri**

### **1 Formazione dei quadri da parte dell'UFSPPO**

- 1.1 I partecipanti hanno diritto:
- all'alloggio e al vitto gratuiti,
  - al buono di trasporto per il viaggio gratuito con i mezzi di trasporto pubblici,
  - all'indennità per perdita di guadagno.
- 1.2 L'indennità per perdita di guadagno è versata per le offerte inerenti alla formazione dei quadri.

### **2 Formazione dei quadri da parte degli uffici cantonali G+S**

- 2.1 I partecipanti hanno diritto:
- all'alloggio e al vitto gratuiti,
  - al buono di trasporto per il viaggio a metà prezzo con i mezzi di trasporto pubblici,
  - all'indennità per perdita di guadagno se partecipano a offerte inerenti alla formazione dei quadri.
- 2.2 La Confederazione versa agli organizzatori le indennità seguenti:
- 40 franchi al giorno per ogni partecipante a un corso di formazione o a un modulo di perfezionamento per monitori o coach G+S oppure 100 franchi al giorno per ogni partecipante a un corso centrale;
  - 100 franchi al giorno per il capocorso di corsi di formazione impiegato in aggiunta al contingente di esperti stabilito dall'UFSPPO;
  - un'indennità forfettaria giornaliera ai sensi dell'allegato 2 per le guide alpine nell'ambito della formazione per i quadri;
  - buoni di trasporto per i viaggi a metà prezzo dei partecipanti, della direzione e del personale del corso;
  - un'indennità per perdita di guadagno per i partecipanti a offerte inerenti alla formazione dei quadri.

<sup>57</sup> Introdotta dall'O del 6 nov. 2002, in vigore dal 1° gen. 2003 (RU **2002** 4003).

**3 Formazione dei quadri da parte delle federazioni sportive**

La Confederazione versa agli organizzatori le indennità seguenti:

- 40 franchi al giorno per ogni partecipante a un modulo di perfezionamento per monitori o coach G+S;
- buoni di trasporto per i viaggi a metà prezzo dei partecipanti, della direzione e del personale del corso con i mezzi di trasporto pubblici.

*Allegato 4<sup>58</sup>*  
(Art. 23i)

### **Indennità per le commissioni consultive**

1. Indennità per le spese di funzione: 60 franchi al giorno. Per meno di tre ore di attività nel quadro di G+S (viaggio compreso) l'importo dell'indennità per le spese è dimezzato.
2. Indennità di pernottamento: 50 franchi. In caso di pernottamento in un edificio della Confederazione, l'importo dell'indennità di pernottamento è dimezzato.
3. Rimborso delle spese di viaggio, 2<sup>a</sup> classe, prezzo del biglietto intero.
4. Ai collaboratori dei Cantoni non sono versate indennità finanziarie.

<sup>58</sup> Introdotta dall'O del 6 nov. 2002, in vigore dal 1° gen. 2003 (RU **2002** 4003).

*Allegato 5<sup>9</sup>*  
(Art. 23j)

## **Indennità forfettaria per le federazioni**

1. L'entità dell'indennità forfettaria per la direzione della disciplina sportiva G+S ai sensi dell'articolo 23j capoverso 1 dipende dal numero di attività svolte nell'ambito della formazione dei quadri. Essa può ammontare a:  
franchi
  - a. 3000.– al massimo, se il totale di «giorni di formazione/partecipante» è inferiore o uguale a 250;
  - b. 4000.– al massimo, se il totale di «giorni di formazione/partecipante» si situa tra 251 e 350;
  - c. 5000.– al massimo, se il totale di «giorni di formazione/partecipante» è superiore a 350.
2. Le federazioni delle discipline sportive che ai sensi dell'articolo 23j capoverso 2 si trovano nel periodo di prova per essere ammesse a G+S possono ricevere un'indennità forfettaria di 5000 franchi l'anno al massimo e ulteriori prestazioni non finanziarie dell'UFSP.

<sup>59</sup> Introdotta dall'O del 6 nov. 2002, in vigore dal 1° gen. 2003 (RU 2002 4003).

